

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ernesto	Lupo	Presidente	Pubbl. udienza
Dott. Alfredo	Teresi	Componente	del 3.10.2006
Dott. Aldo	Fiale	Componente	SENTENZA
Dott. Giovanni	Amoroso	Componente	N. <i>1512</i>
Dott. Maria Silvia	Sensini	Componente	R.G.N.
			39214/05

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. **PAGLIARO Giacomo**, nato a Massa il 23.12.1968
2. **CARDONI Paola**, nata a Pesaro l'8.8.1968

avverso la sentenza 22.4.2005 del Tribunale monocratico di Urbino

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso

Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale

Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Angelo Di Popolo, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22.4.2005 il Tribunale monocratico di Urbino affermava la responsabilità penale di **Pagliaro Giacomo** e **Cardoni Paola** in ordine ai reati di cui:

-- agli artt. 17 e 20 legge n. 64/1974 (per avere realizzato, in zona sismica, lavori edilizi senza averne fatto la preventiva comunicazione all'Ufficio competente - acc. in Urbino, l'11.7.2002)

-- agli artt. 18 e 20 legge n. 64/1974 (per avere realizzato, in zona sismica, lavori edilizi senza l'attestazione dell'avvenuto deposito del relativo progetto presso l'Ufficio competente)

e, riconosciute ad entrambi circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., condannava ciascuno alla pena di euro 200,00 di ammenda.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, i quali hanno eccepito:

a) la insussistenza dell'elemento soggettivo dei reati, in quanto essi si sarebbero trovati in una situazione di perfetta buona fede per avere affidato l'attività relativa anche al conseguimento di tutti i titoli abilitativi necessari per l'esecuzione delle opere al direttore dei lavori (geometra Camillini), il quale ha riferito, al dibattimento, di avere sempre assicurato essi committenti in merito alla regolarità dei lavori, assumendosi la piena responsabilità delle omissioni;

b) violazione di legge per il mancato esame dell'imputata Cardoni e la mancata escussione di tale Claudio Palumbo, pur indicato nella lista testimoniale depositata dalla difesa e ritualmente ammesso, il quale "avrebbe potuto confermare le continue assicurazioni formulate ed esternate dal direttore dei lavori ai committenti circa l'adempimento di tutte le pratiche amministrative e la piena regolarità e legittimità dei lavori in corso".

Le doglianze anzidette sono state ulteriormente specificate con memoria difensiva pervenuta il 13.3.2006.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.

1. A norma dell'art. 17 della legge n. 64/1974 (con disposizioni riprodotte nell'art. 93 del T.U. 6.6.2001, n. 380) "*chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni*", in zona sismica, deve farne denuncia all'organo competente con comunicazione alla quale deve essere allegato *il progetto firmato da un tecnico autorizzato e dal direttore dei lavori*.

Le relative opere edilizie, poi, a norma del successivo art. 18 (con disposizione riprodotta nell'art. 94 del T.U. n. 380/2001), non possono essere iniziate senza preventiva autorizzazione.

L'art. 20 della legge n. 64/1974 (ed attualmente l'art. 95 del T.U. n. 380/2001), infine, comminano la sanzione penale della sola ammenda, da infliggersi a "*chiunque*" violi le prescrizioni già contenute nella legge antisismica ed ora nel CAPO IV del citato T.U. (*Procedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*) e nei decreti interministeriali di attuazione.

Il **committente** è penalmente responsabile dell'omissione della comunicazione-denuncia e del mancato deposito del progetto, **senza che sia consentita una delega al progettista o al direttore dei lavori o ad un terzo estraneo** (Cass., Sez. III, 24.1.1994,

A. Pale

Agnes), poiché, quale destinatario della normativa in esame, ha l'obbligo precipuo di accertarsi degli avvenuti adempimenti (vedi Cass., Sez. III, 11.2.1986, Ferrara).

Il *direttore dei lavori*, a sua volta, deve ritenersi anch'egli destinatario autonomo del divieto dell'esecuzione delle opere senza la preventiva autorizzazione (da rilasciarsi secondo le specifiche normative regionali) ed in violazione della prescrizioni tecniche contenute nei previsti decreti interministeriali, poiché la legge n. 64/1974 (con le disposizioni trasfuse nel T.U. n. 380/2001) – imponendo l'osservanza di peculiari norme tecniche per *“tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche”* e prevedendo un articolato sistema di cautele rivolto ad impedire l'esecuzione di opere non conformi a tali norme – pone lo stesso direttore dei lavori in una *“posizione di controllo”* su un'attività potenzialmente lesiva di beni altrui (vedi Cass., Sez. III, 27.1.2004, n. 2640).

La colpa dei committenti si sostanzia pertanto, nella specie, nella *inosservanza di obblighi imposti dalla legge dei quali essi erano destinatari diretti*, attraverso comportamenti negligenti ed imprudenti concretatisi nell'aver omesso di acquisire – assumendo le dovute informazioni presso le autorità amministrative competenti – doverosa cognizione di tutti gli adempimenti (non delegabili) necessari per la legittima esecuzione dei lavori edilizi che avevano deciso di realizzare, nonché nell'aver incautamente confidato in non-documentate assicurazioni di un geometra al quale avevano affidato la direzione dei lavori.

Ai fini della configurabilità dell'ignoranza inevitabile e quindi scusabile della legge penale (ex art. 5 cod. pen., a seguito della sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale), la scriminante della buona fede può trovare applicazione – invece – *solo nell'ipotesi in cui l'agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dalla volontà dell'agente medesimo*, al quale, quindi, non può essere mosso alcun rimprovero, neppure di semplice leggerezza.

2. L'imputata Cardoni non ha inteso rendere alcuna dichiarazione, al dibattimento, ai sensi dell'art. 494 c.p.p. e, quanto alla mancata escussione del teste Palumbo, dalla lettura dei verbali di udienza si evince la rinuncia tacita delle parti ad esercitare il diritto all'assunzione di tale mezzo probatorio, sicché trova applicazione la giurisprudenza di questa Corte Suprema (vedi Cass., Sez. I, 7.6.1997, n. 5387) secondo la quale, quando le parti, con il loro comportamento concludente, abbiano dato concreta attuazione al principio di disponibilità della prova, non occorre un'ordinanza con cui il giudice revochi il precedente provvedimento di ammissione.

3. La inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, sicché non può tenersi conto della prescrizione dei reati, scaduta in epoca (11.7.2005) successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione (24.5.2005) dell'atto di gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).

4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che *“le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”*, alla declaratoria della stessa segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere solidale delle spese del procedimento nonché, per ciascun ricorrente, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

P.Q.M.

A. Pale

la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese
processuali nonché ciascuno di essi al versamento della somma di mille/00 euro in favore della
Cassa delle ammende.

ROMA, 31.10.2006

Il Consigliere rel.

Adolfo Cole

Il Presidente

Enrico Lopez

